

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI
DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

Visti:

- il primo accordo di programma sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, in data 15 giugno 2000 tra la Provincia di Reggio E. , Associazioni di categoria rappresentative del mondo agricolo, il Consorzio Fitosanitario Provinciale e le Aziende del servizio pubblico di raccolta rifiuti (A.G.A.C. e S.A.BA.R.), in cui sono state previste semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole;
- la prima modifica, a seguito di adeguamento normativo, dell'accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia e Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, Iren Emilia S.p.A., S.a.ba.r. spa e Associazioni di categoria per una migliore gestione dei rifiuti agricoli, stipulato in data 31 luglio 2006;
- la seconda modifica, a seguito di adeguamento normativo, dell'accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia, il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, Iren Emilia S.p.A., S.A.BA.R. Servizi S.r.l., S.A.BA.R. S.p.a. e le Associazioni di categoria per una migliore gestione dei rifiuti agricoli, stipulato in data 23 Dicembre 2010 con Decreto Presidente Provincia di Reggio Emilia n. 104;
- l'accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia, il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, Iren Emilia S.p.A., S.A.Ba.R. Servizi S.r.l., S.A.Ba.R. S.p.a. e le Associazioni di categoria per una migliore gestione dei rifiuti agricoli, sottoscritto in data 19 Settembre 2013 e approvato con Decreto Presidente Provincia di Reggio Emilia n. 44 del 01/10/2013, tuttora vigente e stipulato quale terza modifica a seguito di adeguamento normativo:

Tenuto conto

- della richiesta dei gestori del servizio pubblico di raccolta di ampliare le tipologie di rifiuti, oggetto dello stesso accordo e l'esito della relativa riunione tra i firmatari dell'Accordo tenutasi in data 5 Maggio 2015, presso la sede del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, relativamente all'aggiunta dei seguenti codici CER:

| CER | Descrizione rifiuto |
|------------|---|
| 02 01 08 * | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose. |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02. |

Ritenuto che:

- non sussistono motivi ostativi alla modifica dell'accordo in oggetto, ampliando le tipologie

di rifiuti, in base alle predette richieste;

- la richiesta è utile ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero ed assicurare una elevata protezione ambientale, di fatto ampliando le tipologie di rifiuti oggetto dell'accordo;

Tra la

Provincia di Reggio Emilia

e

- Confagricoltura
- Federazione Provinciale Coldiretti
- Unione Generale Coltivatori
- Legacoop Emilia Ovest Reggio Emilia
- Confcooperative Reggio Emilia
- Confederazione Italiana Agricoltori
- Associazione Generale Cooperative Italiane – Federazione di Reggio Emilia
- Consorzio Fitosanitario Provinciale (in seguito CFP)
- Iren Ambiente S.p.A., S.A.BA.R. Servizi S.r.l., S.A.BA.R. S.p.a.

Tutto ciò premesso,

si conviene di stipulare in seguente accordo:

Art. 1

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente accordo le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal D. Lgs. n° 152/06 e smi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.
2. Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 del codice civile.
3. Il presente accordo ha lo scopo di regolare e ottimizzare la gestione e il flusso dei seguenti rifiuti agricoli:

Rifiuti speciali pericolosi:

1. Oli minerali esausti per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*;
2. Filtri dell'olio CER 160107*;
3. Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110*:

- contenitori di agrofarmaci non bonificati,,
 - contenitori di medicinali veterinari
 - sacchi di fertilizzanti
4. Batterie al piombo, CER 160601*.
 5. Neon - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*;
 6. Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*;

Rifiuti speciali non pericolosi:

1. Imballaggi in carta e cartone CER 150101;
2. Contenitori agrofarmaci vuoti bonificati - imballaggi in materiali misti CER 150106;
3. Teli di pacciamatura, imballi per rotoballe, - rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104;
4. Imballaggi in plastica vuoti e puliti, CER 150102 (compresi i sacchi di fertilizzanti);
5. Imballaggi in vetro vuoti e puliti CER 150107;
6. Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02, CER 150203.

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- **Produttore agricolo conferente:** l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
- **Gestore del Servizio Pubblico di raccolta:**
 - **S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.** per i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
 - **Iren Ambiente S.p.A.** per i comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbriico, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano e Villa Minozzo.
- **Cooperativa agricola:** quelle società cooperative che svolgono, in forma esclusiva e non, attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del C. C.;

Art. 3

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE AZIENDE E COOPERATIVE AGRICOLE AL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Il produttore agricolo e la cooperativa agricola, di cui all'articolo 2, possono conferire o consegnare i rifiuti indicati al punto 3 dell'articolo 1 al Gestore del Servizio Pubblico di raccolta territorialmente competente rispetto al sito di produzione del rifiuto stesso. Per le cooperative

agricole, al fine di individuare il gestore del servizio competente per territorio, varrà il sito nella disponibilità giuridica della cooperativa, che sarà scelto quale deposito temporaneo per i rifiuti dei propri soci.

Il conferimento o consegna dei rifiuti agricoli avviene con le seguenti modalità:

A. servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta):

Il ritiro dei rifiuti speciali di cui al punto 3 dell'articolo 1 da parte del **Gestore del Servizio Pubblico di raccolta** territorialmente competente presso l'azienda agricola di produzione, con richiesta telefonica da parte del produttore agricolo conferente.

B. Conferimento alla cooperativa agricola che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo ex L. 35/12:

Il produttore agricolo conferente può movimentare in proprio i rifiuti dall'azienda agricola ove sono prodotti al sito di deposito temporaneo predisposto dalla cooperativa di cui è socio, senza limiti di quantità e per tipologie di rifiuti precedentemente stabiliti dalla cooperativa stessa con il gestore del servizio di raccolta. In ogni caso la movimentazione degli stessi rifiuti deve avvenire nel rispetto del vigente D. Lgs. n. 152/06.

La cooperativa, a titolo di tracciabilità, rilascerà al socio conferitore il certificato di conferimento (Allegato 1), nel quale essenzialmente si evinceranno:

- nome e dati societari della cooperativa,
- numero progressivo documento,
- spunta sul codice CER del rifiuto in consegna e sue quantità,
- nome e cognome e firma dell'addetto incaricato dalla cooperativa al rilascio del certificato,
- Ragione sociale dell'azienda agricola conferente,
- Nome e cognome del socio conferitore,
- per i CER 150106 dichiarazione del socio conferitore di avvenuta bonifica dei contenitori di agrofarmaci,
- data e firma del socio conferitore.

L'originale del certificato di conferimento è rilasciato al socio mentre la copia resta alla cooperativa.

C. Conferimento diretto del Produttore agricolo al Gestore pubblico:

Il produttore agricolo conferente coerentemente al comma 19-bis dell'art. 212 del D. Lgs. 152/06, in quanto imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile, può trasportare in proprio alcune tipologie di rifiuti dal sito di produzione ai seguenti impianti di gestione autorizzati territorialmente competenti:

- Impianto di compattazione di Iren Ambiente S.p.A. via dei Gonzaga, 46 Cavazzoli - Reggio Emilia. E'conferibile la seguente tipologia di rifiuti:
 - Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104: teli di pacciamatura, reti per rotoballe;
- Centro di recupero e/o smaltimento di S.A.Ba.R. S.p.A. in via Levata, 64 – Novellara (RE). Sono conferibili le seguenti tipologie di rifiuti:
 - Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104: teli di pacciamatura, reti per rotoballe.
 - Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*;
 - Imballaggi in vetro CER 150107
 - Imballaggi in cartone CER 150101
 - Contenitori agrofarmaci bonificati CER 150106
 - Imballaggi in plastica vuoti e puliti, CER 150102
 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02, CER 150203.

Art. 4

DEPOSITO TEMPORANEO – TRASPORTO IN PROPRIO DEI RIFIUTI – TRACCIABILITA'

1. Il produttore agricolo conferente e la cooperativa agricola devono raggruppare rispettivamente presso l'azienda agricola o in un sito nella disponibilità giuridica della cooperativa stessa i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni in materia di deposito temporaneo/stoccaggio provvisorio, così come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. In particolare il deposito temporaneo dei contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci (CER 150106) presso l'azienda agricola o il sito indicato dalla cooperativa dovrà essere fatto in appositi locali o in cassoni all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati da quelli non bonificati.

Fermo restando che la classificazione dei rifiuti deve essere fatta dal produttore agricolo conferente secondo le vigenti procedure previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili come rifiuti non pericolosi, ai sensi della Decisione 2001/118/CE del 16/01/2001, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art. 2 della decisione succitata.

Ai fini sopraindicati, i produttori devono ottimizzare l'uso del prodotto tramite "lavaggio" con acqua degli imballaggi vuoti e l'impiego della miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure di seguito descritte previste nell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 1251 del 3 settembre 2012:

L'operazione di lavaggio dei contenitori di agrofarmaci deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

"Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari"

Il lavaggio può essere manuale o meccanico secondo le seguenti disposizioni:

a) lavaggio manuale: *si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi.*

L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polveri o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

b) lavaggio meccanico: *il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 lt/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.*

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto dalla presente procedura di bonifica, quando contenenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi (CER 150110*) e come tali devono essere gestiti.

In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia è vietato lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

Per il conferimento dei contenitori vuoti di agrofarmaci bonificati, deve essere eseguito utilizzando sacchi in plastica provvisti di etichettatura nella quale sono indicati gli estremi identificativi del produttore.”

2. Previo accordo, l'agricoltore ai sensi dell'art. 28 della Legge 35/2012 può eleggere a deposito temporaneo “un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola” ovvero del Consorzio agrario di cui è socio:-

Art. 5

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA – ADESIONE AL PRESENTE ACCORDO – TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

I produttori e le cooperative agricole, che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo, devono sottoscrivere preliminarmente:

- l'adesione formale all'accordo stesso, tramite la compilazione del modello (Allegato 2) in formato elettronico al sito web <http://rifiuti.fitosanitario.re.it/>, e il successivo invio della richiesta autografa al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia che ne avallerà la richiesta.
- apposita convenzione, in forma singola o associata, con il gestore del servizio pubblico di raccolta territorialmente competente, in cui sono stabiliti modalità e costi dei servizi di raccolta e gestione (Allegati 3 IREN e SABAR)

Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, comunica al Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali della Provincia di Reggio Emilia, all'ARPA e all'AUSL territorialmente competente e ai Gestori del Servizio Pubblico di Raccolta (Iren Ambiente S.p.A. e S.A.BA.R. Servizi S.r.l.) l'elenco delle adesioni ricevute.

Lo stesso elenco, con i dovuti aggiornamenti, dovrà essere trasmesso entro il 31 gennaio degli anni successivi.

Art. 6

COSTI

La copertura dei costi per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti agricoli conferiti dai produttori agricoli e dalle cooperative agricole al Servizio Pubblico di Raccolta, in base al presente accordo, avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione prevista nel precedente art. 5.

Per quanto riguarda i costi dei servizi prestati presso ogni singola azienda agricola (porta a porta) o presso la cooperativa (deposito temporaneo), avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione prevista nel precedente art. 5.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti firmatarie sono convocate presso il Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali della Provincia di Reggio Emilia, con periodicità semestrale, e comunque ogni qualvolta si ritenesse necessario, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di programma allo scopo di verificarne l'attuazione nonché di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Iren Ambiente S.p.A. e S.A.BA.R. Servizi S.r.l. e S.A.BA.R. S.p.A. si impegnano a trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali - i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente accordo di programma.

Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del D.Lgs. n. 152/06.

I contratti di fornitura del servizio e le caratteristiche di svolgimento del medesimo stipulati tra Iren Ambiente S.p.A. e S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (Allegato 3) con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia sono parte integrante del presente accordo.

Firme

- **Provincia di Reggio Emilia**
Giammaria Manghi
Presidente Provincia di Reggio Emilia
- **Confagricoltura**
Marcello Bonvicini - Presidente
- **Federazione Provinciale Coldiretti**
Assuero Zampini - Direttore
- **Unione Generale Coltivatori**
Giuseppe Carini - Presidente
- **Legacoop Emilia Ovest**
Marco Pecorari – Resp. Settore Ambiente
- **Confcooperative Reggio Emilia**
Alberto Lasagni - Resp. Settore Agricolo
- **Confederazione Italiana Agricoltori**
Antenore Cervi - Presidente
- **Associazione Generale Cooperative Italiane**
Federazione di Reggio Emilia
Marcello Bonvicini – Resp. Provinciale
- **Consorzio Fitosanitario Provinciale**
Lorenzo Catellani – Presidente
- **Iren Ambiente S.p.A.**
Roberto Paterlini – Direttore Generale
- **S.A.Ba.R. SpA**
Marco Boselli – Direttore Generale
- **S.A.Ba.R. Servizi Srl**
Marco Boselli – Direttore Generale

Reggio Emilia ,li _____